

nere di contratti; parmi dunque che sia qui incorsa un'ommissione: il progetto proposto non corrisponde all'intento della Commissione; del resto io attendo le spiegazioni che vorrà darci il signor relatore.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** La Commission n'a point contemplé l'article 47 du manifeste caméral du premier avril 1816, parce que cet article n'a presque plus aucune application d'après les dispositions formelles du Code civil, et je considère que la proposition de l'honorable préopinant est dépourvue de toute utilité pratique: c'est pourquoi je crois devoir la repousser.

**PESCATORE.** Diceva un momento fa che se la rinuncia in occasione di ingresso in religione fosse dichiarata qual testamento, allora colui che raccoglie i beni del monaco professo non sarebbe che un erede, e come erede dovrebbe sottoporsi alla tassa di successione; ma ripeto che gli atti di rinuncia non sono dichiarati testamenti dal Codice civile, sono dichiarati quali donazioni, e a questo titolo non saranno sottoposti alla tassa né quali donazioni, perchè godono del privilegio portato dall'articolo 47 del manifesto camerale della tariffa; né quali atti di successione, perchè, come dico, osta la definizione data dal Codice civile; noti beni il signor relatore che il suo progetto si trova in opposizione colle sue massime. Per qual ragione la legge del 1816 non stabiliva altro che un diritto fisso per la rinuncia in occasione d'ingresso in religione? Crede forse il signor relatore che l'esenzione siasi stabilita a riguardo degli estranei a cui favore il monaco volesse rinunciare i suoi beni?

In contemplazione degli estranei la legge non avrebbe stabilito nessun privilegio; ma il legislatore sapeva che ben sovente colui che intende abbracciare una professione religiosa, avendo già rivolto il suo spirito al monastero, generalmente accade che doni anche i suoi beni al monastero medesimo in cui si propone di entrare; per il che a questa rinuncia, mediante la quale i beni del futuro monaco passano al monastero, fu accordato il privilegio dell'esenzione dal tributo proporzionale a quel titolo medesimo che furono dichiarati immuni dal tributo proporzionale le donazioni alle corporazioni religiose; havvi una manifesta analogia tra le donazioni alle corporazioni religiose e le rinuncie di cui trattiamo, perciò, come le prime, così le seconde furono dichiarate esenti. Ora, non è egli vero che la Commissione intese di sottoporre al diritto comune le donazioni alle corporazioni religiose? Dunque applichi anche in questa parte nella sua totalità la politica che vuole adottare; segna la politica che il Ministero ha già inalberata. Non è egli vero che il Ministero intende di restringere anzichè allargare le donazioni alle corporazioni religiose?

Dunque non è più il caso di dar loro alcun privilegio. Le donazioni anche fatte a favore delle corporazioni religiose non debbono più godere di nessun privilegio, dunque si sottoponga al diritto comune.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** Suivant la législation en vigueur lorsque le manifeste caméral de 1816 a été publié, il était d'usage que la fille qui se mariait avec une constitution dotale, ou qui entrait en religion, consentait une renonciation générale à toute succession paternelle, maternelle, avitale, fraternelle et autres successions collatérales; mais depuis le Code civil qui frappe de nullité, par l'article 1220, toute renonciation à une succession non ouverte, et qui statue par les articles 714 et 923 que les personnes liées par des vœux solennels de profession religieuse sont incapables de succéder, il est évident qu'une telle clause de renonciation a fort peu de portée. Les articles 1187, 1188 et 715, qui

réglement les renouciations à l'occasion d'entrer en religion, contiennent tant de clauses restrictives, qu'on peut presque les regarder comme illusoire. Enfin il s'agit d'une espèce d'actes qui a lieu rarement et à raison desquels une augmentation de droits offrira fort peu de produits au trésor. C'est pourquoi j'insiste à repousser la proposition de l'honorable préopinant.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 2 quale fu emendato.

(La Camera approva.)

• Art. 3. L'amministrazione dei beni della Corona, degli appannaggi e dei doveri cessano di essere esenti dai diritti d'insinuazione. Sono parimente aboliti tutti i privilegi di esenzione di tali diritti di cui possono avere finora goduto alcune provincie, comuni, corporazioni, amministrazioni o società, per qualsiasi titolo. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi pare che vi è un errore di redazione o forse di stampa in quest'articolo, dove cioè si dice: *L'amministrazione dei beni della Corona, degli appannaggi e dei doveri, cessano, ecc.*; mi pare che si dovrebbe dire *cessa*.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe dire *le amministrazioni*.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** A questo articolo fu proposto un emendamento dai signori Cavalli e Bianchetti così concepito:

« Però nella valle dell'Ossola e nella Valsesia questi diritti saranno per ora percepiti solo per la metà del loro ammontare. »

**BIANCHETTI.** Per verità io provo un po' di titubanza a prendere la parola, perchè temo di stancare la Camera; ma se essa me lo concede, dirò in brevi parole quali riflessi ci indussero a proporre questo emendamento, sebbene i precedenti della Camera sembrino non dover fornire troppa speranza di vederlo favorevolmente accolto.

Questi riflessi appoggiano non solo alle sfavorevoli condizioni speciali in cui già si trovano presentemente l'Ossola e la Valsesia, condizioni che, non v'ha dubbio, saranno ancora più aggravate una volta che si sarà a quei paesi applicata senza alcun riguardo o modificazione ogni sorta di imposte; ma appoggiano eziandio a considerazioni di politica e sociale convenienza.

È un fatto che nei paesi ove le proprietà sono scarse e sommamente suddivise, occorrono molto più frequenti le mutazioni di proprietà; e per ciò che concerne l'Ossola si può ritenere che queste cangiano di padrone almeno ogni 20 anni; mentre lo stesso non succede dei vasti tenimenti di altre regioni che quasi direi per secoli si conservano nella stessa famiglia.

Da ciò ne deriva manifestamente che gli abitanti dell'un paese pagherebbero in questa ipotesi cinque volte i diritti proporzionali d'insinuazione, mentre gli altri non li pagherebbero che appena una volta; senza poi tener conto delle altre spese fisse di carta bollata e di tabellione che sono eguali tanto per i contratti di grande quanto per quelli di piccola entità, quali sono quasi sempre quelli che si stipulano nell'Ossola e nella Valsesia.

Ora ognuno vede come questo risultato ci condurrebbe ben lungi da quell'eguale concorso nei carichi dello Stato che vuole lo Statuto, e che noi Ossolani ben sappiamo con quanto nostro danno siasi sempre e non invano invocato in questa Camera. Ma siccome gl'inconvenienti sovraccennati sarebbero comuni ad altri paesi, e giacchè si vuole sacrificare l'Ossola e la Valsesia al mal esempio di quelli, permettetemi che sottoponga alla vostra considerazione un solo argomento tutto